

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 maggio 2013 (Pres. Est. Gloria Servetti)

CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NON MATRIMONIALI – ART. 317-BIS C.C. – ART. 3 LEGGE 219/2012 – RITO CAMERALE – INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD. FILTRO PER UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE – CD. RITO PARTECIPATIVO

La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei conflitti genitoriali ex art. 317-bis c.c. Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – dove non sussistano improcrastinabili ragioni d'urgenza – può instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all'esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare l'opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da matrimonio.

Il PRESIDENTE,

letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 23 maggio 2013

da ...

nei confronti di ..

ritenuto opportuno instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all'esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare l'opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da matrimonio;

ritenuto che non sussistano improcrastinabili ragioni d'urgenza, ostative alla valutazione di cui sopra,

rilevata, sin da ora, la questione relativa alla ammissibilità della domanda della ricorrente, intesa ad ottenere dal resistente il rimborso delle spese sostenute, alla luce del difetto di connessione ex art. 40 c.p.c.,

P.Q.M.

visti gli artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c., 175, 737 c.p.c.

ORDINA a parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso introduttivo del procedimento e l'odierno decreto entro la data del **19 luglio 2013**

ASSEGNA a parte resistente termine sino alla data del **30 settembre 2013** per il deposito in giudizio di propria difesa

INVITA entrambe le parti, entro il termine di cui sopra, a depositare in Cancelleria le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

RISERVA ogni altro provvedimento alla scadenza del termine per la costituzione del resistente, rimettendo gli atti al Collegio e sin d'ora nominando quale Giudice Relatore: dott.

SI COMUNICHI

MILANO, LI 31.5.2013

PRESIDENTE

IL

DOTT.SSA GLORIA SERVETTI

IL CASO.it